



**Giornata di accoglienza e formazione
Docenti neo assunti della provincia di Bologna**

“Alcuni fondamenti dell’essere Docenti”

**15 - 20 dicembre 2021
Anna Bravi - Dirigente tecnico USR Emilia-Romagna**

...di cosa parleremo

- 1. Funzione e profilo docente**
- 2. Rapporto di lavoro e obblighi di servizio**
- 3. Incompatibilità**
- 4. Responsabilità disciplinare**



1. Funzione e profilo docente

La Costituzione della Repubblica Italiana

Libertà **DELL'**insegnamento

Articolo 33 - ***“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”***

Per la dottrina prevalente: libertà di **manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo possibile di diffusione**; di **professare qualunque tesi o teoria** si ritenga degna di accettazione; di svolgere il proprio insegnamento secondo il **metodo che appaia più opportuno**

Libertà **NELL'**insegnamento

D.Lgs n. 297/1994, articolo 1: *“Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola ... ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come **AUTONOMIA DIDATTICA** e come **LIBERA ESPRESSIONE CULTURALE ...** L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. E’ garantita l’**AUTONOMIA PROFESSIONALE** nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.”*

Circolare MIUR n. 88/2010: *“Il dirigente scolastico deve in ogni caso assicurare che **l’esercizio del potere disciplinare** sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e **non a sindacare, neppure indirettamente, l’autonomia della funzione docente.**”* - Idem nell’articolo 29 del Contratto Collettivo Nazionale 2016-2018

La funzione docente

Articolo 395 - **Funzione docente**

Decreto Legislativo n. 297/1994

“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”

“La **funzione docente** è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di **TRASMISSIONE della CULTURA**, di contributo all’**ELABORAZIONE** di essa e di impulso alla **PARTECIPAZIONE** dei **GIOVANI** a tale processo e alla **formazione umana e critica** della loro **personalità.**”

Articolo 26 - **Funzione docente**

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

“Comparto Scuola”, 2006/2009 - sottoscritto il 29 novembre 2007

“La **funzione docente** realizza il **PROCESSO di INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO** volto a promuovere lo **sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli ALUNNI**, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli **ordinamenti scolastici** definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione.”

La funzione docente

- segue -

La funzione docente si fonda sull'**autonomia culturale e professionale** dei docenti e si esplica in:

attività INDIVIDUALI

attività COLLEGIALI

attività di AGGIORNAMENTO e FORMAZIONE in SERVIZIO

Il profilo professionale docente

Articolo 27 – **Profilo professionale docente**

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

“Comparto Scuola”, 2006/2009 – sottoscritto il 29 novembre 2007

“Il profilo professionale è costituito da competenze **DISCIPLINARI, INFORMATICHE, LINGUISTICHE, PSICOPEDAGOGICHE, METODOLOGICO-DIDATTICHE, ORGANIZZATIVO-RELAZIONALI**, di **ORIENTAMENTO** e di **RICERCA, DOCUMENTAZIONE e VALUTAZIONE** tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’**esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica.**

I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli **obiettivi generali** perseguiti dal **sistema nazionale di istruzione** e nel rispetto degli indirizzi delineati nel **piano dell’offerta formativa della scuola.**”

(espressamente richiamato nel preambolo del
Decreto Ministeriale n. 850/2015)

Il profilo professionale docente

Articolo 4 - **Criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova**

Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850

"Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"

comma 1:

"Il periodo di formazione e prova è finalizzato specificatamente a verificare la padronanza degli **STANDARD PROFESSIONALI** da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri:

- a) corretto possesso ed esercizio delle **COMPETENZE CULTURALI, DISCIPLINARI, DIDATTICHE e METODOLOGICHE**, con riferimento ai **nuclei fondanti dei saperi** e ai **traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento** previsti dagli ordinamenti vigenti;
- b) corretto possesso ed esercizio delle **COMPETENZE RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE e GESTIONALI**;

Il profilo professionale docente

c) osservanza dei **DOVERI** connessi con lo **status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;**

d)

...non si tratta di standard da raggiungere in astratto, ma nella pratica dell'attività didattica. Il periodo di formazione e di prova accerta la capacità del docente di "agire" le competenze richieste in un contesto determinato

comma 4:

“Ai fini della **verifica di cui al comma 1, lettera c)** costituiscono **parametri di riferimento** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (**TESTO UNICO del PUBBLICO IMPIEGO**) e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (**CODICE di COMPORTAMENTO dei DIPENDENTI PUBBLICI**) ed il **REGOLAMENTO dell'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**”

Funzione docente ... e comunità educante

Articolo 24 - **Comunità educante** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

“Comparto Istruzione e Ricerca”, 2016/2018 – sottoscritto il 19 aprile 2018

“Ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n, 297, **la scuola è una comunità educante di DIALOGO, di RICERCA, di ESPERIENZA SOCIALE** improntata ai **valori democratici** e volta alla **crescita della persona** in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, **con pari dignità e nella diversità dei ruoli**, opera per garantire la **FORMAZIONE** alla **CITTADINANZA**, la realizzazione del **DIRITTO** allo **STUDIO**, lo **SVILUPPO** delle **POTENZIALITA’** di **CIASCUNO** e il **RECUPERO** delle **SITUAZIONI** di **SVANTAGGIO**, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell’ordinamento italiano.”

Funzione docente ... e comunità educante

- segue -

Appartengono alla comunità educante: il **dirigente scolastico**, il **PERSONALE DOCENTE** ed **EDUCATIVO**, il **DSGA** e il **personale amministrativo, tecnico e ausiliario**, nonché le **FAMIGLIE**, gli **alunni** e gli **STUDENTI**, che partecipano nell'ambito degli **organi collegiali** previsti dal D. Lgs n. 297/1994 ”

“La **progettazione educativa e didattica**, che è al centro dell'azione della comunità educante, è definita con il **PIANO TRIENNALE dell'OFFERTA FORMATIVA**, elaborato dal **Collegio dei docenti**, ... nel rispetto della libertà di insegnamento. Nella predisposizione del Piano viene **assicurata priorità all'erogazione dell'offerta formativa ordinamentale ...**, nonché **l'utilizzo integrale delle professionalità in servizio** presso l'istituzione scolastica. **I docenti partecipano, a tal fine, alle attività del collegio** nell'ambito dell'impegno orario.”



2. Rapporto di lavoro e obblighi di servizio

Il rapporto di lavoro

Articolo 25 - **Area docenti e contratto di lavoro**

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

“Comparto Scuola”, 2006/2009 - sottoscritto il 29 novembre 2007

Il **rapporto di lavoro dei docenti** (così come degli altri lavoratori del pubblico impiego), è costituito e regolato da un **CONTRATTO INDIVIDUALE** - nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente - **di natura privatistica** ... seppur **preceduto da procedure selettive di individuazione degli aventi titolo** (procedimenti amministrativi soggiacenti al regime pubblicistico) e a **contenuto uniforme e generale proposto dall'Amministrazione, cui il docente aderisce per accettazione.**

Il rapporto di lavoro, come specificato nel contratto individuale, è **regolato dalla disciplina del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di LAVORO.**

Le attività di insegnamento

Articolo 28 - Attività di insegnamento **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**

“Comparto Scuola”, 2006/2009 – sottoscritto il 29 novembre 2007

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in:

1. attività di INSEGNAMENTO

2. attività FUNZIONALI all'INSEGNAMENTO

Gli impegni dei docenti sono definiti nel **PIANO ANNUALE delle ATTIVITA' predisposto dal dirigente scolastico**, sulla base delle eventuali **proposte degli organi collegiali, prima dell'inizio delle lezioni.**

L'attività di insegnamento si svolge, nell'ambito del **calendario scolastico regionale**, in **NON MENO di 5 GIORNI alla SETTIMANA**, in:

25 ore settimanali nella **scuola dell'INFANZIA**

22 ore settimanali nella **scuola PRIMARIA**

(più **2 ore** dedicate, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni, ad incontri collegiali **di programmazione didattica**)

18 ore settimanali nella **scuola SECONDARIA di I e II GRADO**

(i docenti il cui orario **cattedra sia inferiore a 18 ore settimanali**, sono tenuti al **completamento dell'orario di insegnamento mediante ...**)

Le attività di insegnamento

“... qualunque **RIDUZIONE** della durata dell'**UNITA' ORARIA** di **LEZIONE** ne comporta il **RECUPERO nell'ambito delle attività didattiche** programmate dall'istituzione scolastica (delibera collegio dei docenti).”

“... la **RIDUZIONE** dell'ora di lezione per **CAUSE di FORZA MAGGIORE** determinate da motivi estranei alla didattica resta regolata da circolari ministeriali (delibera consiglio di circolo o d'istituto).”

“**L'ORARIO** di insegnamento ... può essere **articolato** in maniera **FLESSIBILE** e su base **PLURISETTIMANALE**, in misura, **di norma, non eccedente le 4 ore.**”

“Per il personale insegnante che opera per la **VIGILANZA** e l'assistenza degli alunni durante il **SERVIZIO MENSA** o durante il periodo della **RICREAZIONE**, il tempo impiegato ... rientra a tutti gli effetti nell'orario dell'attività didattica.”

Le attività funzionali all'insegnamento

Articolo 29 – **Attività funzionali all'insegnamento**

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

“Comparto Scuola”, 2006/2009 – sottoscritto il 29 novembre 2007

“... **ogni impegno inerente alla funzione docente** previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, **anche a carattere collegiale**, di **PROGRAMMAZIONE, RICERCA, VALUTAZIONE, DOCUMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO e FORMAZIONE**, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle deliberate adottate dai predetti organi”

“Tra gli adempimenti **INDIVIDUALI** dovuti rientrano le attività relative alla **PREPARAZIONE** delle **LEZIONI** e delle **ESERCITAZIONI**, alla **CORREZIONE** degli **ELABORATI**, ai **RAPPORTI INDIVIDUALI** con le **FAMIGLIE.**”

Le attività funzionali all'insegnamento

“Le attività di carattere **COLLEGIALE** ... sono costituite da: partecipazione alle **RIUNIONI del COLLEGIO DOCENTI**, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'**INFORMAZIONE alle FAMIGLIE** sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative ... **FINO A 40 ORE ANNUE.**”

“La partecipazione alle attività collegiali dei **CONSIGLI di CLASSE**, di **INTERCLASSE**, di **INTERSEZIONE**. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti ... **FINO A 40 ORE ANNUE.**”

“Lo svolgimento degli **SCRUTINI** e degli **ESAMI**, compresa la compilazione degli **ATTI relativi alla VALUTAZIONE.**”

Per assicurare l'accoglienza e la **vigilanza degli alunni**, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi **IN CLASSE 5 MINUTI PRIMA** dell'**INIZIO** delle **LEZIONI** e ad **ASSISTERE** all'**USCITA** degli alunni

Attività aggiuntive ed ore eccedenti

Articolo 30 – **Attività aggiuntive ed ore eccedenti**

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

“Comparto Scuola”, 2006/2009 – sottoscritto il 29 novembre 2007

Rinvio a disciplina (legislativa e contrattuale) vigente all'atto della stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

In generale:

- sono prestate con il **CONSENSO dell'interessato**
- possono essere sia di **INSEGNAMENTO** che **FUNZIONALI all'INSEGNAMENTO**
- sono **COMPENSATE** a parte

(es, tutor docenti neo assunti)

Il docente e il “dovere” della DDI

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 25 ottobre 2020

”Modalità e criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza ... dovuto al diffondersi del virus COVID-19”

“Fino al **perdurare dello STATO di EMERGENZA**, ... l’attività didattica sarà effettuata **A DISTANZA** attraverso la **DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)** in forma **COMPLEMENTARE** o **ESCLUSIVA** qualora dovesse disporsi la **sospensione dell’attività didattica in presenza**, al fine di garantire la continuità del **diritto all’istruzione** ... fermo restando il rispetto di quanto disposto dalle **Linee guida** per la **DDI** (**decreto Ministero Istruzione n. 89/2020**) per gli **alunni con bisogni educativi speciali.**”

“La DDI si svolge nel rispetto della **libertà di insegnamento**, delle **competenze degli organi collegiali** e dell’autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche.”

Il docente e il “dovere” della DDI

1. CLASSE in QUARANTENA FIDUCIARIA

la DDI sarà svolta dal **DOCENTE** in **QUARANTENA FIDUCIARIA** o in **ISOLAMENTO FIDUCIARIO**

NON sarà svolta dal **DOCENTE** in **MALATTIA CERTIFICATA**
ESCLUSIVAMENTE per le **PROPRIE CLASSI**

2. CLASSE in PRESENZA

la DDI sarà svolta dal **DOCENTE** in **QUARANTENA FIDUCIARIA** o in **ISOLAMENTO FIDUCIARIO** ... *“laddove sia possibile garantire la **COMPRESENZA** con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste nei quadri ordinamentali e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 28 del CCNL 2016/18 ”*

NON sarà svolta dal **DOCENTE** in **MALATTIA CERTIFICATA**

Il docente e il “dovere” della DDI

“Qualora intervengano **sospensioni** dell’attività didattica **in presenza** ... e si faccia ricorso alla DDI, il **PERSONALE DOCENTE** sarà tenuto al **RISPETTO dell’ORARIO di SERVIZIO** (modalità **SINCRONA** e **ASINCRONA**, secondo il Piano della scuola) nonché alle **prestazioni connesse all’esercizio del PROFILO PROFESSIONALE** ... utilizzando gli **strumenti informatici o tecnologici a disposizione (Carta elettronica).**”

“La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle **LINEE GUIDA** ... per come **declinate** dalle **istituzioni scolastiche** nell’apposito **PIANO**, ... avendo cura di **assicurare adeguato spazio a TUTTE le DISCIPLINE.**”

“Gli impegni del personale docente seguono il **PIANO delle ATTIVITA’ deliberato dal collegio docenti.**”

“Ai fini della **RILEVAZIONE** delle **PRESENZE** del personale e degli allievi è utilizzato il **REGISTRO ELETTRONICO.**”

Le riunioni degli **ORGANI COLLEGIALI**, secondo le previsioni del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020**, **“possono essere svolte solo con modalità a distanza.”**

Il docente e il “dovere” della DDI

“Ai docenti in DDI sono **garantiti i DIRITTI SINDACALI**, compresa la partecipazione alle **assemblee sindacali durante l’orario di lavoro.**”

Sui **criteri generali** di svolgimento dell’attività in **DDI** all’**interno** e all’**esterno** dell’**istituzione scolastica**, è resa **INFORMATIVA** alle **RSU**

“**La prestazione in DDI** è svolta in piena conformità con le **NORMATIVE** vigenti in materia di **AMBIENTE, SICUREZZA e SALUTE** dei lavoratori, che prevedono **informazione e formazione**”

E’ assicurata **RISERVATEZZA e PRIVACY** - **Documento congiunto Ministero Istruzione e Garante privacy “DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA e TUTELA della PRIVACY: INDICAZIONI GENERALI”** (nota Ministero Istruzione n. 11600/2020)



3. Incompatibilità

Le incompatibilità

Articolo 53 – **Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi** **Decreto Legislativo n. 165/2001**

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
“Resta ferma per **TUTTI** i **DIPENDENTI PUBBLICI** la disciplina delle incompatibilità dettata dagli art. 60 e seguenti del **D.P.R. n. 3/1957** (**“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”**) salva la deroga prevista ... per i rapporti di lavoro a tempo parziale e salve le disposizioni di cui ... all’**art. 508 del D.Lgs n. 297/1994**”.

Articolo 60 – **Casi di incompatibilità** **Decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957**

“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”

“L’impiegato **NON** può esercitare il **COMMERCIO**, l’**INDUSTRIA**, né **ALCUNA PROFESSIONE** o assumere **IMPIEGHI** alle dipendenze di **PRIVATI** o accettare **incarichi** in **SOCIETA’ costituite a FINI di LUCRO**, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente”.

Le incompatibilità

Articolo 53 – **Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (comma 7)**

Decreto Legislativo n. 165/2001

*“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”*

I dipendenti pubblici **NON possono svolgere INCARICHI RETRIBUITI** che non siano stati **CONFERITI** o **PREVIAMENTE AUTORIZZATI** - verificata **l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi** - dall’amministrazione di appartenenza.

In caso di **INOSSERVANZA** del divieto, **salve** le più **gravi sanzioni** e **ferma restando la RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE**, il **compenso dovuto** per le prestazioni eventualmente svolte deve essere **versato nel conto dell’entrata di bilancio dell’amministrazione di appartenenza**.

Le incompatibilità

Articolo 53 – **Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (comma 6)**

Decreto Legislativo n. 165/2001

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

“Gli **INCARICHI RETRIBUITI** ... sono tutti gli incarichi, **anche OCCASIONALI**, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, **per i quali è previsto**, sotto qualsiasi forma, **un COMPENSI**.

Sono **ESCLUSI** i compensi derivanti da:

- **collaborazione a giornali, RIVISTE, enciclopedie e simili;**
- dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
- da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- da incarichi per lo svolgimento dei quali il **dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;**
- da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- da attività di **FORMAZIONE** diretta ai **DIPENDENTI** della **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** nonché di **DOCENZA** e di **RICERCA SCIENTIFICA”**

Le incompatibilità

Articolo 508 – **Incompatibilità** **Decreto Legislativo n. 297/1994**

“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”

“Al **PERSONALE DOCENTE NON** è consentito **impartire LEZIONI PRIVATE** ad **ALUNNI** del **PROPRIO ISTITUTO.**” - “Il personale docente, **ove assuma lezioni private**, è tenuto ad **informare** il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì **comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.**” - “**Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private;** sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.”

“Al personale docente è **consentito, PREVIA AUTORIZZAZIONE** del direttore didattico o del preside, l'**esercizio** di **LIBERE PROFESSIONI** che **non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.**”



4. Responsabilità disciplinare

Gli obblighi di condotta del pubblico dipendente

Il **CODICE di COMPORTAMENTO** delinea gli obblighi di condotta del pubblico dipendente (unico per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione)

Articolo 3 - **Principi generali**

Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013

“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

“Il dipendente **osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore** e conformando la propria condotta ai **principi di buon andamento e imparzialità** dell’azione amministrativa. ...”

“Il dipendente rispetta altresì i **principi di INTEGRITA’, CORRETTEZZA, BUONA FEDE, PROPORZIONALITA’, OBIETTIVITA’, TRASPARENZA, EQUITA’ e RAGIONEVOLEZZA** ed agisce in posizione di **indipendenza e imparzialità**, astenendosi in caso di conflitto di interessi.”

“Il dipendente ... **evita situazioni e comportamenti** che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o **nuocere agli interessi o all’IMMAGINE della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.** ...”

Gli obblighi di condotta del pubblico dipendente

Articolo 4 - **Regali, compensi e altre utilità**

Articolo 11 - **Comportamento in servizio**

Articolo 12 - **Rapporti con il pubblico**

Articolo 15 - **Vigilanza, monitoraggio e attività formative**

Articolo 16 - **Responsabilità conseguente
alla violazione dei doveri del codice**

“**La violazione degli obblighi** previsti dal presente codice **integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio**. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a **responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile** del pubblico dipendente, essa è fonte di **RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE** accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.”

La responsabilità disciplinare

Articolo 40 - **Contratti collettivi nazionali e integrativi**

Decreto Legislativo n. 165/2001

*“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”*

“Nelle materie relative alle **SANZIONI DISCIPLINARI** ... la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge”

a) le norme del D.Lgs n. 165/2001 in materia hanno **carattere imperativo** (articoli da 55 a 55 *octies*): **trovano applicazione per tutti i pubblici dipendenti** e la loro violazione costituisce illecito disciplinare

b) la **TIPOLOGIA** delle **INFRAZIONI** e delle relative **SANZIONI** è **regolamentata dai CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI di LAVORO**

Il **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE** di **LAVORO** del Comparto “Istruzione e Ricerca”, triennio 2016-2018, per il **PERSONALE DOCENTE**, **NON** contempla il c.d. **CODICE DISCIPLINARE**.

La responsabilità disciplinare

Articolo 29 – Responsabilità disciplinare

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

“Comparto Istruzione e Ricerca”, 2016/2018 – sottoscritto il 19 aprile 2018

“Le parti convengono di **rinvviare ad una specifica sessione negoziale la definizione ... delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni**” che dovrà comunque prevedere:

LICENZIAMENTO

- a) **atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti** affidati alla vigilanza del personale, **anche ove non sussista la gravità o la reiterazione dei comportamenti**
- b) **dichiarazioni falsi e mendaci**, che abbiano l'effetto di far conseguire un **vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale**

SPECIFICA SANZIONE

condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'**uso dei canali sociali informatici**, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse

“Nelle more **RIMANE FERMO quanto PREVISTO dal ... DECRETO LEGISLATIVO n. 297 del 1994**”

Le sanzioni disciplinari per il personale docente

Decreto Legislativo n. 297/1994

“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”

AVVERTIMENTO SCRITTO - articolo 493

CENSURA (dichiarazione di biasimo scritta e motivata) - articolo 493

SOSPENSIONE dall'INSEGNAMENTO o dall'UFFICIO:

- **FINO ad 1 MESE**, con divieto di esercitare la funzione docente e **perdita del trattamento economico ordinario** - articolo 494

- **da OLTRE 1 MESE A 6 MESI** - articolo 495

- **6 MESI** e, allo scadere, **UTILIZZAZIONE per lo svolgimento di COMPITI DIVERSI diversi da quelli inerenti la funzione docente** - articolo 496

DESTITUZIONE (cessazione del rapporto di impiego) - articolo 498

Le sanzioni disciplinari per il personale docente

Articolo 501 - **Riabilitazione**

“**TRASCORSI 2 ANNI** dalla data dell’atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del **COMITATO** per la **VALUTAZIONE** del **SERVIZIO**, abbia mantenuto **condotta meritevole**, può chiedere che siano resi **nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva**”

Articolo 512 - **Dispensa dal servizio**

“Salvo quanto previsto dall’articolo 514 per l’utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo (docente, educativo, direttivo e ispettivo) è **dispensato dal servizio per** inidoneità fisica o **INCAPACITA’ o PERSISTENTE INSUFFICIENTE RENDIMENTO**”

...per non concludere

“Spesso gli amici mi chiedono come faccio a fare scuola e come faccio ad averla piena.

Insistono perché io scriva per loro un metodo, che io precisi i programmi, le materie, la tecnica didattica.

Sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare per fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter fare scuola.”



Don Lorenzo Milani

<https://www.istruzioneer.gov.it/media/pubblicazioni/>

BUON LAVORO!